



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**- 4 LUG. 2025**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 20 maggio 2025 del Patriziato di Monte Carasso, con la quale chiede l'approvazione della modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 6bis (nuovo), 7, 13, 15, 21, 34, 54 e 56 del Regolamento patriziale (in seguito Regolamento);

preso atto che:

- la modifica del Regolamento è stata adottata dall'Assemblea patriziale in data 31 marzo 2025;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge senza l'inoltro di ricorsi;

esaminata la documentazione;

osservato quanto segue nel merito dei singoli articoli del Regolamento all'esame:

Art. 4 Pubblico concorso per l'alienazione, l'affitto e la locazione di beni patriziali

Si procede d'ufficio a correggere l'errore di battitura che figura nel titolo marginale, sostituendo il termine "alienazione" con "alienazione":

"Pubblico concorso per l'alienazione, l'affitto e la locazione di beni patriziali".

Inoltre, per maggiore chiarezza il terzo paragrafo va completato d'ufficio con la seguente aggiunta (cfr. parte in grassetto):

"In applicazione dell'art. 13 LOP, la locazione e l'affitto di beni patriziali può avvenire per licitazione o tramite trattative private se autorizzati dal Dipartimento competente".

Art. 6 Alpi e pascoli

Si osserva che tali beni patriziali possono essere affittati nel rispetto dei disposti della LOP e del relativo regolamento, nonché delle ulteriori norme settoriali di rango superiore applicabili in questo ambito (Legge federale sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985, Legge cantonale sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007). Si ricorda inoltre che le tasse relative all'uso e al godimento di beni amministrativi vanno sottoposte all'adozione dell'organo legislativo tramite fissazione nel Regolamento del patriziato o in un precipuo regolamento (cfr. principio della legalità dell'amministrazione); l'organo esecutivo potrà quindi muoversi entro i limiti fissati nel regolamento tramite apposita ordinanza.

Art. 6bis Edifici senza destinazione specifica

Per maggiore chiarezza, la norma va completata d'ufficio con la seguente aggiunta (cfr. parte in grassetto):

"Gli edifici senza destinazione specifica in funzione delle necessità patriziali possono essere affittati a enti o a privati, per un periodo massimo di 20 anni; l'assegnazione avviene per pubblico concorso, riservata l'eccezione disposta all'art. 13 LOP".

Art. 7 bosco e legna

Per conformare la norma in parola al diritto superiore (in particolare all'art. 29 cpv. 2 LOP), si procede d'ufficio alla seguente modifica al primo paragrafo della stessa (cfr. parte in grassetto):

"I patrizi, i domiciliati o i proprietari terrieri possono tagliare legname e devono inoltrare previa domanda all'Ufficio patriziale e preavviso dell'Ufficio forestale di circondario."

Art. 9 Stato di patrizio

Per chiarezza e conformità con il diritto superiore, si modifica d'ufficio la norma in parola (cfr. parte in grassetto):

"Si richiamano le norme di cui al Titolo IV, Capo I, II, III LOP ed in particolare, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché dei diritti patriziali come pure gli art. 40 ss LOP e relativo regolamento di applicazione, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché dei diritti patriziali".

Art. 13 Assemblee ordinarie

Ritenuto come la proroga dei termini relativi alla tenuta delle Assemblee ordinarie non debba diventare un automatismo, il quarto paragrafo della norma in parola va completato d'ufficio come segue (cfr. parte in grassetto):

"L'Ufficio patriziale, autonomamente o con il consenso del Consiglio di Stato in base ai termini, può ~~partecipare~~ prorogare per giustificati motivi le date sopraccitate in applicazione dell'art. 71 cpv. 2 e 3 LOP."

Art. 15 Domanda popolare

Al terzo paragrafo della norma in parola si procede d'ufficio a sostituire l'aggettivo "proponibile" con "ricevibile", conformemente a quanto disposto dall'art. 70 cpv. 2 LOP.

Analogamente, al quarto paragrafo, il sostantivo "proponibilità" viene sostituito con "ricevibilità".

Art. 21 Ufficio presidenziale

La norma in parola viene adeguata d'ufficio all'art. 72a LOP e avrà il tenore seguente:

"Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.

L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori. I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'Ufficio presidenziale".

Art. 41 Ispezione e rilascio di estratti

Si osserva che il 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge sull'informazione e la trasparenza dello stato (LIT) del 15 marzo 2011, la quale si applica anche ai Patriziati. Di conseguenza, per conformare la norma in parola all'ordinamento superiore si procede al seguente adattamento d'ufficio: il terzo, quarto e quinto paragrafo (da "Ogni patrizio... a interesse diretto") vengono sostituiti con la frase seguente:

"Per il resto è applicabile la legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011."

Art. 58 Ordinanze

La seconda frase di tale norma prevede che le ordinanze sono esposte all'albo per un periodo di almeno 15 giorni. A tal proposito si rileva che, come è stato comunicato ai Patriziati con la Circolare SEL n. P1/2021 del 30 giugno 2021, il periodo di esposizione dei regolamenti e delle ordinanze patriziali, in correlazione con le disposizioni previste dalla Legge sulla procedura amministrativa del 22 novembre 2013 (LPAm) è di 30 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato (art. 125 lett. a LOP). Si procede pertanto al seguente adattamento d'ufficio:

"...(omissis) Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di 30 giorni".

Dato quanto sopra;

richiamati gli art. 126 e seguenti LOP, l'art. 126 cpv. 3 LOP in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

Decisione n. Incarto007821 del 3 luglio 2025

risolve:

1. E' approvata la modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 6bis (nuovo), 7, 13, 15, 21, 34, 54 e 56 del Regolamento patriziale del Patriziato di Monte Carasso con le aggiunte/modifiche d'ufficio e le osservazioni di cui ai considerandi

Ossia:

- 1.1. art. 4 (modifica d'ufficio).
- 1.2. Art. 6 (osservazioni).
- 1.3. Art. 6bis (modifica d'ufficio).
- 1.4. Art. 7 (modifica d'ufficio).
- 1.5. Art. 13 (modifica d'ufficio).
- 1.6. Art. 15 (modifica d'ufficio).
- 1.7. Art. 21 (modifica d'ufficio).

2. Sono inoltre modificati d'ufficio gli articoli 9, 41 e 58 come ai considerandi.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Patriziato di Monte Carasso.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione, che deve essere pubblicata all'albo patriziale, è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Comunicazione:
Patriziato di Monte Carasso, Casella postale 32, 6513 Monte Carasso.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

Il Responsabile del
Settore Patriziati

Fausto Fornera